

# TI\_GERICHTE 52.1995.573 vom 26. Januar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-01-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.573](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.573)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.573 du 26 janvier 1996

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.573 del 26 gennaio 1996

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 35

lett. d NAPR, poiché tale norma non annovera il cambiamento di destinazione fra gli eventi che ingenerano siffatto obbligo. Il comune ricorrente contesta questa deduzione appellandosi al fatto che l'art. 35 NAPR fissa il fabbisogno di posteggi in funzione della destinazione delle costruzioni. La tesi dell'insorgente non può essere accreditata. E' bensì vero che la norma in esame si riallaccia alla destinazione delle costruzioni per stabilire il numero di posteggi che devono essere approntati, ma non è men vero che l'evento che ingenera l'obbligo di realizzarli deve sempre essere dato da un intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni dichiarato atto a produrre questa conseguenza. Ora, il legislatore comunale ha limitato a tre i tipi d'intervento suscettibili di far sorgere tale obbligo: la costruzione (ovvero la nuova edificazione), la ricostruzione (ovvero la riedificazione di un'opera edilizia preesistente, demolita o distrutta) e la riattazione (ossia il risanamento di una costruzione esistente). La trasformazione (ovvero il cambiamento di destinazione), a differenza di analoghe norme di altri comuni, non è stata annoverata fra gli interventi edilizi atti a dar luogo all'obbligo di coprire il fabbisogno di posteggi derivante da una determinata utilizzazione. Nulla permette di stabilire se questa omissione sia il frutto di una semplice svista o se invece discenda da altre considerazioni (sulle quali non mette comunque conto di indagare). Certo è che l'enumerazione degli interventi che determinano l'obbligo in discussione è formulata in termini esaustivi. Non si tratta di un'indicazione meramente esemplificativa. Nemmeno l'insorgente del resto lo pretende. Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la mancata inclusione del cambiamento di destinazione configura pertanto una lacuna impropria, ovvero un difetto della norma alla quale l'autorità esecutiva non può porre rimedio: pena la violazione del principio della separazione dei poteri. 4. Così stando le cose, non potendosi, né direttamente, né indirettamente, inferire dall'art. 35 NAPR che la trasformazione (ovvero il cambiamento di destinazione) di edifici esistenti dia luogo all'obbligo di approntare i posteggi prescritti dalla norma in questione, l'impugnativa va disattesa. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 29 LALPT; 35 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 82, 60, 61 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario